



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crLnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n. 481 TFT 20 del 27 giugno 2023

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

**Tribunale Federale Territoriale:** PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

### Riunione del giorno 27 giugno 2023

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Santoro Giampiero  
 E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

**Procedimento n. 25/B**  
**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO  
 DEL SIG. SANVITO SALVATORE;  
 DEL SIG. GOMEZ DIEGO MIGUEL JESUS;  
 A.S.D. CASTELTERMINI

Con nota del 17 maggio 2023 di prot. 27646/368pfi 22-23/PM/fda la Procura Federale Interregionale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) Il sig. Sanvito Salvatore, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casteltermini:
  - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, commi 2,7 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 40 quater, commi 1 e 1.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casteltermini, in occasione del tesseramento per la stagione sportiva 2022 – 2023 del calciatore sig. Gomez Diego Miguel Jesus di nazionalità argentina, consentito e comunque non impedito l'utilizzo del permesso di soggiorno n.115919602 rilasciato dalla Questura di Agrigento, risultato poi non veridico ed alterato perché appartenente ad altro soggetto di altra nazionalità, mentre il sig. Gomez Diego Miguel Jesus non risultava essere stato rilasciato alcun permesso di soggiorno, omettendo altresì di verificare il possesso del permesso di soggiorno n.115919602 in capo al Gomez mediante l'esibizione dell'originale della copia poi trasmessa all'Ufficio tesseramento F.G.C., consentendo in tal modo che lo stesso sig. Gomez fosse inserito, senza averne titolo, nelle distinte della squadra A.S.D. Casteltermini nelle gare disputate dalla squadra della società dallo stesso rappresentata contro A.S.D. Castelvetrano del 27.11.2022, contro la Pol. Iccarense del 4.12.2022 e contro F.C. Marsala dell'11.12.2022;
- 2) Il sig. Gomez Diego Miguel Jesus, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per l'A.S.D. Casteltermini, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse di tale società ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva:
  - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art.32, commi 2, 7 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 40 quater commi 1 e 1.1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione del tesseramento per la stagione sportiva 2022 – 2023 per l'A.S.D. Casteltermini, esibito e consegnato ai dirigenti di tale società, quale valido documento legittimante il soggiorno sul territorio italiano, la copia del permesso di soggiorno n. 115919602 rilasciato dalla Questura di Agrigento, risultata poi non veridica ed alterata in quanto l'originale del provvedimento era emesso per altro soggetto di altra nazionalità, così partecipando anche, senza averne titolo, alle gare disputate dalla squadra della società appena citata contro la A.S.D. Castelvetrano in data 27.11.2022, contro Pol. Iccarense in data 4.12.2022 e contro F.C. Marsala in data 11.12.2022;
  - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nonostante sia stato regolarmente convocato dalla Procura Federale quale persona sottoposta alle indagini per essere sentito nei giorni 29 dicembre 2022, 3 gennaio 2023 e 13 gennaio 2023, omesso di presentarsi senza addurre giustificato motivo.
- 3) La società A.S.D. Casteltermini a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Sanvito Salvatore e Gomez Diego Miguel Jesus, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Pervenuto il deferimento sopra menzionato e fissato l'udienza di comparizione per il giorno 13 giugno 2023, regolarmente notificata a tutte le parti, erano comparsi il difensore dell'A.S.D. Casteltermini e del suo Presidente sig. Sanvito Salvatore, il quale ribadiva quanto già esposto nella memoria depositata, mentre non è comparso il calciatore sig. Gomez Diego Miguel Jesus. Il rappresentante della Procura Federale ebbe ad insistere nell'accoglimento del deferimento. Questo Tribunale, con propria ordinanza, rinviò l'udienza ad oggi 27.06.2023 disponendo acquisirsi presso l'Ufficio tesseramenti della LND la data in cui sarebbe intervenuta la revoca del tesseramento del calciatore Gomez Diego Miguel Jesus e la data in cui pervenne al predetto ufficio tesseramenti la nota della Questura di Agrigento con la quale comunicava che il permesso di soggiorno prodotto dal calciatore era riferibile a soggetto diverso e di altra nazionalità.

All'udienza odierna il difensore della deferita società e del suo Presidente ha insistito nell'eccezione preliminare e nel merito ha chiesto il loro proscioglimento.

La Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto applicarsi ai deferiti le seguenti sanzioni:

- mesi dodici di inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore;
- anni due di squalifica a carico del calciatore Gomez Diego Miguel Jesus;
- ammenda di € 1.000,00 e punti quattro di penalizzazione a carico della Soc. A.S.D. Casteltermini a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Preliminarmente si dà atto che sebbene l'ordinanza resa in data 13.06.2023 sia stata regolarmente notificata all'Ufficio Tesseramenti della LND detto ufficio ha ritenuto di non darvi riscontro.

Preso atto di quanto sopra occorre premettere in punto di fatto:

- a) che in data 28.10.2022 l'A.S.D. Casteltermini depositata la pratica di tesseramento del calciatore Gomez Diego Miguel Jesus di nazionalità argentina rubricata al n. 0006655616/22;
- b) che l'ufficio tesseramenti con pec del 2 novembre 2022 diretta alla Questura di Agrigento chiedeva notizie sulla validità del permesso di soggiorno esibito dal sig. Gomez ai fini del suo tesseramento per l'A.S.D. Casteltermini;
- c) che il già menzionato ufficio, in data 10.11.2022 segnalava alla Procura Federale la possibile utilizzazione da parte del sig. Gomez Diego Miguel Jesus di un permesso di soggiorno alterato;
- d) che nonostante i dubbi palesatesi con la nota del 2.11.2022 alla Questura di Agrigento e successivamente con la nota del 11.11.2022 diretta alla Procura Federale, l'Ufficio Tesseramenti autorizzava, comunque, il tesseramento del Gomez per l'A.S.D. Casteltermini con la seguente formula: "*stante la regolarità della documentazione presentata*";
- e) che in riscontro ad una nota della Procura Federale la Questura di Agrigento comunicava che già in data 28.11.2022, in risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Ufficio Tesseramenti della L.N.D., aveva notiziato quest'ultimo ufficio sull'invalidità del permesso di soggiorno esibito dal Gomez ai fini del tesseramento poiché tale permesso di soggiorno risultava essere stato emesso a soggetto diverso dal Gomez ed appartenente ad altra nazionalità.

Così riassunti i fatti, il deferimento è fondato.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione della difesa dell'A.S.D. Casteltermini e del suo Presidente circa la inutilizzabilità degli accertamenti fatti dalla Procura Federale dopo la scadenza del termine preposto per le indagini dovendosi ritenere illegittima la chiesta proroga.

Infatti, detta eccezione è priva di fondamento in quanto la nota del 28.11.2022 della Questura di Agrigento è successiva alla segnalazione del caso alla Procura Federale avvenuta in data 10.11.2022 né risulta in atti che detta nota fosse stata mai trasmessa dall'Ufficio Tesseramenti alla Procura Federale per cui appare del tutto legittima la richiesta ed ottenuta proroga delle indagini con conseguente utilizzabilità degli atti acquisiti.

Nel merito, non vi è dubbio che il permesso di soggiorno è alterato non solo perché tale circostanza risulta certificata dalla Questura di Agrigento ma anche perché dall'esame di questo documento appare *ictu oculi* la sua alterazione non corrispondendo i dati della parte anteriore con quelli della parte posteriore.

Conseguentemente ne discende la responsabilità sia diretta, sia oggettiva, dell'A.S.D. Casteltermini per quanto posto in essere sia dal suo Presidente pro tempore, sia dal Gomez.

Infatti, il sig. Sanvito Salvatore, presidente pro tempore dell'A.S.D. Casteltermini, in sede di audizione ha ammesso che al momento del tesseramento non gli venne mai esibito dal Gomez l'originale del permesso di soggiorno essendosi, quest'ultimo, limitato a inviargliene una copia per mezzo di una "app" di messaggistica così omettendo ogni controllo sulla veridicità e validità del permesso di soggiorno di cui il Gomez era in possesso.

Ciò facendo, il sig. Sanvito Salvatore ha violato i suoi doveri derivanti dalla carica ricoperta; infatti, secondo quanto affermato dalla C.F.A., il Presidente della società il cui status *“si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura di Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) e del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società anche senza esserne tesserati).*

Parimenti responsabile risulta il sig. Gomez Diego Miguel Jesus il quale, con coscienza e volontà, ha utilizzato un documento contraffatto traendo così in inganno gli uffici preposti che illegittimamente lo tesseravano per l’A.S.D. Casteltermini consentendogli di partecipare a tre gare senza che ne avesse titolo.

Pertanto agli stessi vanno applicate le sanzioni seguono come da dispositivo.

Per quanto riguarda, il regime sanzionatorio a carico della società non ha alcuna rilevanza la circostanza che l’ufficio tesseramenti, ad oggi non abbia revocato il tesseramento al calciatore Gomez ma occorre avere riguardo al fatto che detto tesseramento è stato rilasciato illegittimamente in base ad un documento alterato, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 8 e 12 CGS appare equo applicare alla stessa oltre alla sanzione dell’ammenda anche punti di penalizzazione in classifica che si quantificano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale in accoglimento del proposto deferimento applica:

- a carico del sig. Sanvito Salvatore, presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Casteltermini, la sanzione di mesi otto di inibizione;
- a carico del sig. Gomez Diego Miguel Jesus la squalifica per anni due;
- a carico della A.S.D. Casteltermini, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 700,00 e punti due di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la S.S. 2023/2024.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 502/C**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo – relatore**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio;

sig. Settecasì Gioacchino (Presidente all’epoca dei fatti della S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio);  
Campionato Eccellenza Gir. A stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 25.5.2023 proc. 28426/535 pfi/22-23 PM/ag, la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) il Sig. Settecasì Gioacchino della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg.ri Baldassano Calogero, D’Agata Renato Nicolas, Di Giovanni Fabio e Scandaglia Simone.
- B) la società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Settecasì Gioacchino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, per le parti deferite è intervenuto il difensore incaricato, Avv.to Leonardo Palagonia il quale, prima dell'inizio del dibattimento, ha chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell'art.127 del C.G.S.

Il rappresentante della Procura Federale, in accordo con le parti, ha depositato istanza di patteggiamento ex art. 127 C.G.S., che prevede:

**pena base:**

- a carico del sig. Settecasì Gioacchino la inibizione per mesi due;
- a carico della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio l'ammenda di € 300,00;

**sanzione proposta a seguito della riduzione per il rito:**

- a carico del sig. Settecasì Gioacchino la inibizione per mesi uno e giorni dieci;
- a carico della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio l'ammenda di € 200,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.127 comma 3 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale conferma l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Settecasì Gioacchino la inibizione per mesi uno e giorni dieci;
- a carico della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio l'ammenda di € 200,00.

**Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.**

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Roberto Rotolo

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 505/C**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Don Bosco 2000;

sig. Dieme Cheikhou (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Don Bosco 2000);

Campionato Promozione gir. C - stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 25.5.2023 proc. 28460/543 pfi/22-23 PM/vdb, la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il Sig. Dieme Cheikhou della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Abbate Francesco, Allegra Patrick, Barbera Pietro, Bonsignore Francesco, Donato Antonino, Franchino Dario, Furbo Giuseppe, Grassia Vincenzo, Kante Mohamed, La Morella Carmelo mauro, Mililli Angelo, Miniclerì Giuseppe, Raccuglia Danilo e Tespi Lorenzo.
- B) La società A.S.D. Don Bosco 2000 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Dieme Cheikhou, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.



Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Don Bosco 2000;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Dieme Cheikhou;

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite essendo provato per tabulas il ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti dal C.R. Sicilia e relativi ai calciatori di cui al capo di incolpazione, che seppur attestanti regolarmente l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2021/2022, sono stati trasmessi successivamente al termine perentorio del 24.1.2022 indicato dallo stesso C.R. Sicilia. Tale comportamento omissivo posto in essere dal Presidente sig. Dieme Cheikhou determina la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. oltrechè una responsabilità diretta della società A.S.D. Santa Lucia ai sensi dell' art. 6 comma 1 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Don Bosco 2000;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Dieme Cheikhou;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento n. 506/C**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Misterbianco Calcio;

sig. Rasà Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Misterbianco Calcio);

Campionato Promozione gir. C - stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 25.5.2023 proc. 28429/546 pfi/22-23 PM/ps la Procura Federale Interregionale ha deferito:

C) Il Sig. Rasà Salvatore della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Lippo Gabriele Giuseppe e Montalto Michel

D) La società A.S.D. Misterbianco Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Rasà Salvatore, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Misterbianco Calcio;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Rasà Salvatore;

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite essendo provato per tabulas il ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti dal C.R.

Sicilia e relativi ai calciatori di cui al capo di incolpazione, che seppur attestanti regolarmente l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2021/2022, sono stati trasmessi successivamente al termine perentorio del 24.1.2022 indicato dallo stesso C.R. Sicilia. Tale comportamento omissivo posto in essere dal Presidente sig. Rasà Salvatore determina la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. oltrechè una responsabilità diretta della società A.S.D. Misterbianco Calcio ai sensi dell' art. 6 comma 1 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Misterbianco Calcio;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Rasà Salvatore;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 507/C**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Ragusa Calcio;

sig. Trapani Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Ragusa Calcio);

sigg. Battaglia Sebastiano e Sferrazza Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza gir. B - stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 29/05/2023 proc. 28669/537 pfi/22-23 PM/ag, la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il sig. Trapani Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ragusa Calcio, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., nonché dal punto 61 del C.U. n. 1 del 2.7.2021 del C.R. Sicilia LND, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, ai calciatori sigg.ri Battaglia Sebastiano e Sferrazza Giuseppe di svolgere attività agonistica per la predetta società deferita nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva.
- B) Il sig. Battaglia Sebastiano, all'epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Ragusa Calcio, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Ragusa Calcio pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- C) Il sig. Sferrazza Giuseppe, all'epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Ragusa Calcio, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Ragusa Calcio pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- D) La società A.S.D. Ragusa Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Trapani Giuseppe, Battaglia Sebastiano e Sferrazza Giuseppe, così come sopra descritti

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma sono pervenute memorie difensive relative ai calciatori Sferrazza Giuseppe e Battaglia Sebastiano.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Ragusa Calcio;

l'inibizione di mesi 5 a carico del Presidente deferito sig. Trapani Giuseppe;

squalifica per 4 giornate ciascuno a carico dei calciatori deferiti sigg. Battaglia Sebastiano e Sferrazza Giuseppe

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2021/2022 per il sig. Sferrazza Giuseppe e limitatamente a due sole gare per il sig. Battaglia Sebastiano, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Ragusa calcio;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Trapani Giuseppe;

squalifica per due giornate a carico del calciatore sig. Battaglia Sebastiano

squalifica per tre giornate a carico del calciatore sig. Sferrazza Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento n. 508/C**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.P.D. Santa Croce;

sig. Agnello Salvatore Marco (Presidente all'epoca dei fatti della U.P.D. Santa Croce);

sigg. Arena Daniele, Florida Davide, Gomes Guerra Rafael, Incatasciato Federico, Raschia Nahuel Matias e Valenti Luka, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza gir. B - stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 27/05/2023 proc. 28659/540 pfi/22-23 PM/vdb, la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il sig. Agnello Salvatore Marco, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.P.D. Santa Croce, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., nonché dal punto 61 del C.U. n. 1 del 2.7.2021 del C.R. Sicilia



LND, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, ai calciatori sigg.ri Arena Daniele, Florida Davide, Gomes Guerra Rafael, Incatasciato Federico, Raschia Nahuel Matias e Valenti Luka di svolgere attività agonistica per la predetta società deferita nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva.

- B) Il sig. Arena Daniele, all'epoca dei fatti calciatore della società U.P.D. Santa Croce, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società U.P.D. Santa Croce pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- C) Il sig. Florida Davide, all'epoca dei fatti calciatore della società U.P.D. Santa Croce, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società U.P.D. Santa Croce pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- D) Il sig. Gomes Guerra Rafael, all'epoca dei fatti calciatore della società U.P.D. Santa Croce, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società U.P.D. Santa Croce pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- E) Il sig. Incatasciato Federico, all'epoca dei fatti calciatore della società U.P.D. Santa Croce, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società U.P.D. Santa Croce pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- F) Il sig. Raschia Nahuel Matias, all'epoca dei fatti calciatore della società U.P.D. Santa Croce, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società U.P.D. Santa Croce pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- G) Il sig. Valenti Luka, all'epoca dei fatti calciatore della società U.P.D. Santa Croce, per la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43 commi da 1 a 3 N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021/2022, svolto attività agonistica per la società U.P.D. Santa Croce pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- H) La società U.P.D. Santa Croce a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Agnello Salvatore Marco, Arena Daniele, Florida Davide, Gomes Guerra Rafael, Incatasciato Federico, Raschia Nahuel Matias e Valenti Luka, così come sopra descritti.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 1.100,00 a carico della società U.P.D. Santa Croce;

l'inibizione di mesi 10 a carico del Presidente deferito sig. Agnello Salvatore Marco;

squalifica per quattro giornate ciascuno a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Daniele, Florida Davide, Gomes Guerra Rafael, Incatasciato Federico, Raschia Nahuel Matias e Valenti Luka.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2021/2022, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica –*

*indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società U.P.D. Santa Croce;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Agnello Salvatore Marco;

squalifica per tre giornate ciascuno a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Daniele, Florida Davide, Gomes Guerra Rafael, Incatasciato Federico, Raschia Nahuel Matias e Valenti Luka.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 giugno 2023**

---

**IL SEGRETARIO**

Wanda COSTANTINO

**IL PRESIDENTE**

Dott. Sandro MORGANA